

REGOLAMENTO (CEE) N. 258/93 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1993

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 203/93 della Commissione⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 201/93⁽⁹⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio⁽¹⁰⁾ ha modificato il regolamento (CEE)n. 2744/75 del Consiglio⁽¹¹⁾ per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 3 febbraio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽¹³⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 203/93, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁷⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 22 del 30. 1. 1993, pag. 116.⁽⁹⁾ GU n. L 22 del 30. 1. 1993, pag. 112.⁽¹⁰⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽¹¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽¹²⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽¹³⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.